

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO - BERS 1999/2024 STEP DOWN LIFESTYLE"**  
**DI NOMINALI MASSIME EURO 200 MILIONI**  
**RAPPRESENTATO DA MASSIME N. 200.000 OBBLIGAZIONI DA EURO 1.000 CADAUNA**  
**(CODICE ISIN IT00\_\_\_\_\_)**

**Art. 1 - Importo, tagli e titoli**

Il prestito obbligazionario denominato "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS 1999/2024 Step Down Lifestyle" emesso dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS (qui di seguito "Banca") di nominali massime Euro 200 milioni è costituito da massime n. 200.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Il valore nominale definitivo del prestito sarà indicato nel Prospetto Informativo redatto ai fini della quotazione di cui all'Art. 14.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 ciascuna.

**Art. 3 - Durata**

Il prestito ha una durata di 25 anni dalla data di godimento.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento dal 5 febbraio 1999.

**Art. 5 - Rimborso**

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 5 febbraio 2024.

Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

La Banca può, in qualsiasi momento, riacquistare, in tutto o in parte le obbligazioni oggetto della presente emissione per poi ricollocarle o annullarle, in conformità alla normativa vigente.

**Art. 6 - Interessi**

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano interessi calcolati con riferimento all'anno solare ACT/ACT following unadjusted (see effective) effettivi - in caso di festività verrà considerato il primo Giorno Lavorativo successivo) ai giorni effettivamente trascorsi rispetto al numero dei giorni effettivi dell'anno (ACT/ACT) conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 5 febbraio degli anni dal 2000 al 2005 compresi. Ove una data di pagamento interessi cadesse in un giorno non lavorativo, ai soli fini del pagamento della cedola, ma non del conteggio dei giorni, verrà considerato il primo Giorno Lavorativo successivo (following unadjusted).

Per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real time Gross settlement Express Transfer - Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato dei regolamenti lordi in tempo reale) è operativo.

La cedola pagabile il 5 febbraio 2000 sarà del 11,00% annuo lordo, la cedola pagabile il 5 febbraio 2001 sarà del 6,00% annuo lordo, le cedole pagabili il 5 febbraio 2002 e 2003 saranno del 5,00% annuo lordo, la cedola pagabile il 5 febbraio 2004 sarà del 4,50% annuo lordo, la cedola pagabile il 5 febbraio 2005 sarà del 4,375% annuo lordo. Successivamente non saranno corrisposte ulteriori cedole, essendo gli interessi per il periodo in oggetto rappresentati dal premio di cui all'articolo 7.

**Art. 7 - Premio di rimborso**

100% sul valore nominale pagabile alla data di rimborso.

**Art. 8 - Pari passu**

Le obbligazioni sono e saranno pari ordinate a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate presenti e future, emesse dalla Banca. Le obbligazioni in oggetto non costituiscono debito degli stati e degli organismi membri della Banca.

**Art. 9 - Servizio del prestito**

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli SpA ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11600/98. Le obbligazioni costituenti il presente prestito non possono essere rappresentate da titoli di credito. Il pagamento interessi ed il rimborso del capitale avranno luogo per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

**Art. 10 - Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, ed il Premio di Rimborso, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole o rispettivamente del Premio di Rimborso, e per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 11 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, che viene applicata dagli intermediari residenti. Le plusvalenze sulle obbligazioni determinate ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nei modi e casi indicati dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. Le obbligazioni sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 12, lettera i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modifiche; ai fini dell'imposta sulle donazioni, le obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dall'art. 59, comma 1, lettera b) e successive modifiche del suddetto D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

**Art. 12 - Inadempiimenti**

Ciascun obbligazionista avrà diritto di richiedere per iscritto alla Banca la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, qualora la Banca:

- a) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti; o
- b) si renda inadempiente a qualsiasi altro obbligo previsto dal prestito obbligazionario, e tale stato di inadempimento permanga per un periodo di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca di un invito ad adempiere di un'obbligazionista; o
- c) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale di altre obbligazioni o titoli similari emessi dalla Banca, entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti.

A partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della suddetta richiesta da parte della Banca, il pagamento dovuto diverrà esigibile, salva l'ipotesi in cui non sussista più lo stato di inadempimento che ha giustificato la richiesta.

**Art. 13 - Ulteriori emissioni**

La Banca si riserva la facoltà, senza bisogno di ottenere il consenso da parte degli obbligazionisti, di creare ed emettere ulteriori obbligazioni aventi le stesse caratteristiche di quelle oggetto della presente emissione. Tali ulteriori emissioni potrebbero essere consolidate in modo da formare un'unica serie con qualsiasi altro strumento finanziario emesso precedentemente dalla Banca stessa, incluse le obbligazioni oggetto del presente prestito.

**Art. 14 - Quotazione**

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa di n. 200.000 delle obbligazioni rappresentanti il prestito.

**Art. 15 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti da Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale.

**Art. 16 - Varie**

Il presente prestito è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia tra gli obbligazionisti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS è competente il Foro di Roma. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.